



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Azione revocatoria e sospensione necessaria

Quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria è una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a *sospensione necessaria* ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra *giudicati* che tale norma intende evitare, in quanto l'accertamento svolto "incidenter tantum" dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente.

Tribunale di Lecce, sentenza del 22.1.2021

...omissis...

Gli atti gratuiti sono stati posti in essere successivamente al sorgere della ragione di credito.

Presupposti per l'esperibilità dell'azione, con riferimento ad atti a titolo gratuito posti in essere posteriormente al sorgere del credito, previsti dall'art. 2901 cod. civ. sono: l'esistenza del credito, l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, sub specie della mera scientia damni.

L'esistenza del credito, nel caso di specie, è dimostrata; invero per l'esperimento dell'azione revocatoria da parte del creditore avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente (Cass., sez. I, del 14.11.2001, n. 14166).

Le Sezioni Unite (Cass. S.U., Ordinanza del 18.05.2004, n. 9440; in senso conforme, v. anche Cass. civ., sez. III, 10.03.2006, n. 5246 nonché Cass. civ., sez. III, 14.05.2013, n. 11573) hanno affermato che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, poiché l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Cass., 26.02.1986, n. 1220). Sul punto, la Suprema Corte ha inoltre precisato che "quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare, in quanto l'accertamento svolto "incidenter tantum" dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente".

Nella specie dagli atti risulta che il credito discende da un decreto ingiuntivo esecutivo emesso in favore di *omissis* nel 2014.

In ordine alla prova della ricorrenza dell'eventus damni non è richiesto un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito e da comprometterne la fruttuosità. Può consistere, non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa conseguente alla conversione del patrimonio in beni più facilmente occultabili quale il danaro.

Secondo la giurisprudenza di legittimità il pregiudizio alle ragioni del debitore deve essere ravvisato ogniqualvolta l'atto posto in essere comporti una maggior incertezza o difficoltà nell'esecuzione coattiva del credito, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Nel caso di specie deve ritenersi dimostrato che al debitore si è privata di tutti i beni immobili.

In virtù del principio di cd. vicinanza della prova, l'attore ha allegato il fatto negativo della mancanza di un patrimonio residuo, conseguentemente era interesse della Ma. dimostrare il contrario allegando l'esistenza di altri beni idonei a garantire l'adempimento, prova che non è stata in alcun modo offerta dalla convenuta.

Per ciò che attiene al profilo dell'elemento soggettivo, vertendosi di atti gratuiti successivi al sorgere dell'obbligazione, "è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo" (Cass., sez. III, 29.04.2009, n. 10052; Cass., v. anche sez. III, 17.1.2007, n. 966; Cass., sez. III, 7.7.2007 n. 15310).

Non vi è dubbio che *omissis* fosse consapevole dell'esistenza del debito e della circostanza che donando tutti i beni alla madre avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie, circostanza peraltro che appare confermata dal fatto che le donazioni poste in essere contestualmente da parte di *omissis*, in favore dei figli (sia pure relativamente alla nuda proprietà) abbiano riguardato tutti i fratelli di *omissis*, verosimilmente in luogo della madre debitrice, all'evidente fine di eludere le ragioni creditorie vantate dall'attore nei confronti della Ma..

Come detto, i beni di *omissis* sono confluiti nel patrimonio della madre, *omissis*, che poi, con atto contestuale, ha donato la nuda proprietà di tutti i suoi beni ai fratelli della convenuta ed al figlio della stessa. Ai sensi dell'art. 2901, IV comma c.c., a parte gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, i diritti dei subacquirenti sono fatti salvi se risultati da atto di acquisto a titolo oneroso compiuto in buona fede.

Nel caso in questione l'atto successivo è sempre a titolo gratuito, per cui, agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto gratuito che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo.

Le successive donazioni poste *omissis* devono, pertanto, dichiararsi inefficaci, per la parte in cui hanno avuto ad oggetto i beni provenienti dall'atto di donazione di *omissis*, mentre la domanda non può trovare accoglimento nei confronti di *omissis*, atteso che i beni donati allo stesso non provenivano dal patrimonio di *omissis*, per cui l'inefficacia dell'atto principale non può produrre effetti anche su tale acquisto derivato.

In questo senso, peraltro, sono state formulate le conclusioni dell'atto introduttivo dell'attore.

All'accoglimento della domanda segue la condanna dei convenuti *omissis*, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, come di seguito liquidate.

Restano compensate le spese di causa fra *omissis* in considerazione che lo stesso è stato vocato in giudizio in quanto era parte dell'atto di cui si chiede l'inefficacia.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inefficacia dell'atto *omissis*; dichiara l'inefficacia dell'atto *omissis*; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce di procedere con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione e annotazione della sentenza e ad ogni altra formalità necessaria; condanna convenuti in solido *omissis*, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 830,00 per spese ed €. 12.000 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. Dichiara la compensazione delle spese fra *omissis*.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**I'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

